



Mirandola lì **05.12.2008**

Prot. **19073/8.4**

Ordinanza n. **35**

Oggetto: **ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE**

IL SINDACO

Visto l'art.50 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 32/1998 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art.83 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, come convertito dalla L.06.08.2008 n. 133;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 355/2002 per quanto ancora vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 28.07.2008 "Approvazione indirizzi in materia di orari e turni dei distributori automatici di carburanti per uso autotrazione", esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che in tale atto al punto 1) si è stabilito "l'indirizzo in materia di orari degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti previsto al punto 9.2.2 della Deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355 è sostituito dal seguente:

*"Il Comune di Mirandola, nel rispetto del citato orario settimanale minimo di cinquantadue ore, determina che gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti ubicati nel proprio territorio debbano essere individuato dai gestori nell'ambito della seguente fascia oraria massima giornaliera:
dalle ore 5,30 alle ore 20,00."*

Ritenuto di dover adottare la relativa ordinanza attuativa;

Sentito il parere delle associazioni di categoria, dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori espresso nella seduta della Consulta Economica del 18.11.2008 verbale n.93;

ORDINA

1) Gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione svolgono la loro attività secondo l'orario scelto dai gestori nell'ambito della seguente fascia oraria massima giornaliera: dalle ore 5,30 alle ore 20,00.

I gestori devono comunicare all'Amministrazione Comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la scelta dell'orario prescelto almeno trenta giorni prima dell'inizio della sua effettiva adozione.

La scelta del gestore può riguardare due orari diversi, da adottare distintamente nel periodo in cui è in vigore l'ora solare ed in quello in cui è in vigore l'ora legale. La modifica dell'orario deve comunque coincidere con l'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare.

È consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.

2) L'orario settimanale MINIMO di apertura degli impianti stradali è di 52 ore.

L'orario di servizio MASSIMO settimanale non può essere superiore al 50% di tale orario minimo: non può, cioè, superare le 78 ore settimanali.



3) Esenzioni

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto (GPL) sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari fissati dal presente atto.

4) Servizio notturno

1. **Il servizio notturno è svolto dalle ore 22 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.**
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

5) Ferie

1. Il Comune, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la **sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare**, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni. A tal fine le richieste per le ferie da fruire nei mesi di luglio ed agosto devono pervenire entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se intendano proporre periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.

6) Obblighi dei gestori

Ogni gestore deve predisporre ed esporre, in modo ben visibile e leggibile per l'utenza idonei cartelli riportanti:

- i. l'orario di servizio prescelto,
- ii. l'indicazione del turno assegnato,
- iii. l'indicazione dell'eventuale chiusura infrasettimanale del sabato, precisando i sabati in cui resta obbligatoria l'apertura per turno,
- iv. l'indicazione della domenica in cui si effettua l'apertura per turno o, alternativamente, la dicitura "domenica chiuso",
- v. la tabella riepilogativa della suddivisione per turni degli impianti di Mirandola,
- vi. la tabella con il calendario annuale delle aperture per turno di tutti i turni di Mirandola.

7) Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dalla presente disposizione siano punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

- 8) Il presente atto sostituisce l'ordinanza n. 18 del 18.07.2006 prot. 11625/8.4.

IL SINDACO
Luigi Costi